

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 31-286

**Applicazione del d.lgs. 334/1999 e d.m. ll.pp. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della D.G.R. n. 20-13359 del 22 febbraio 2010.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- 1) di richiamare all'obbligo della redazione dell'elaborato tecnico RIR, così come previsto dall'art. 14, c. 3 del d.lgs. 334/1999, i Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che dovranno trasmettere la relativa documentazione ai Comuni limitrofi, che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi, affinché gli stessi provvedano a dotarsi dello stesso strumento;
- 2) di stabilire che i Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 14, c. 3 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., e dell'art. 4, c. 1 del DM 9 maggio 2001, devono in ogni caso definire l'elaborato RIR ed avviare le procedure per integrare, ove necessario, gli strumenti urbanistici con l'elaborato stesso, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione delle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale", con le modalità indicate al precedente punto 1), precisando che la Regione si riserva di attivare, nei confronti dei Comuni inadempienti, ulteriori iniziative ed azioni mirate a far sì che tutti i Comuni adeguino i propri strumenti urbanistici a quanto prescritto dai Decreti sopra citati;
- 3) di prevedere che le varianti esclusivamente destinate all'adozione del documento RIR non sono soggette a VAS;
- 4) di stabilire che, in assenza dell'elaborato tecnico RIR, i nuovi strumenti urbanistici generali o le varianti di PRGC di Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dei Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi, non potranno contenere previsioni urbanistiche all'interno delle aree di danno stesse;
- 5) di stabilire che i procedimenti urbanistici già avviati prima della pubblicazione della presente deliberazione dai Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dai Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi coerentemente con quanto stabilito al punto precedente, possono concludersi stralciando le eventuali nuove previsioni ricadenti nelle aree di danno ai sensi d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e del DM 9 maggio 2001, fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'art.14, c.3 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e dell'art. 5, c.4 del DM 9 maggio 2001;
- 6) di rammentare ai Comuni l'obbligo di attivare, in riferimento all'attività edilizia di cui ai punti a), b) e c) dell'art.14, c.1 del d.lgs. 334/1999, sino a che non sia stata adottata la variante urbanistica relativa alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con la conseguente adozione dell'Elaborato tecnico RIR, le procedure descritte all'articolo 14 c. 3 del d.lgs. 334/1999 e all'art. 5, c.4 del DM 9 maggio 2001;
- 7) di sollecitare, ai sensi dell'art.14, c. 3 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i, e l'art. 4, c. 1 del DM 9 maggio 2001, le Amministrazioni provinciali ad apportare, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, al fine di riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

8) di dare atto che la Giunta Regionale provvederà con successivo atto ad approvare le “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale”;

9) di revocare, pertanto, la DGR n. 20 - 13359 del 22 febbraio 2010 “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e DM 9 maggio 2001)”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. 8/R del 21.07.2002.

(omissis)